

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Art. 1 – oggetto

Il presente Capitolato intende regolamentare l'affidamento tramite procedura aperta del Servizio di Assistenza Domiciliare a cooperative e società operanti nel settore socio – assistenziale, regolarmente costituite ai sensi della L.R. 16/97.

Il servizio comprende prestazioni di natura socio assistenziale (Assistenza domiciliare) rivolte agli anziani con l'obiettivo e lo scopo di consentire la permanenza dei soggetti interessati nel proprio ambiente di vita, riducendo i ricoveri in struttura residenziale.

Art. 2 – finalita' e attivita'

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, residenti e domiciliati, ed ai nuclei familiari che, per particolari contingenze o per parziale o totale non autosufficienza non siano in grado di provvedere o garantire, anche temporaneamente, il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche primarie. La finalità del Servizio è pertanto individuata nel salvaguardare l'autonomia dei cittadini e la loro permanenza all'interno del nucleo familiare e/o presso la residenza abituale.

Il Servizio si esplica attraverso le prestazioni d'aiuto riguardanti il governo della casa, il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e l'eventuale accesso ai servizi territoriali, in particolare attraverso interventi di:

- igiene e cura personale;
- igiene e pulizia ordinaria dell'ambiente domestico;
- lavaggio e stiratura della biancheria;
- somministrazione dei pasti;
- acquisto generi alimentari, commissioni varie;
- somministrazione medicinali e prestazioni sanitarie elementari (cura piaghe da decubito);
- attività di socializzazione, attività ricreativo culturali, contatti con i centri di vita associativa presenti nel territorio;
- accompagnamento per disbrigo pratiche.

Le attività saranno effettuate di norma dal lunedì al sabato, ad esclusione dei giorni festivi, presso il domicilio degli utenti, gli edifici scolastici e presso i luoghi dove si svolge la vita quotidiana degli stessi.

IL servizio domiciliare verrà garantito nei casi di gestione diretta da parte del Comune dei piani personalizzati redatti ai sensi della Legge n. 162/98, in favore di persone riconosciute portatrici di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92.

Art. 3 – durata del servizio

L'appalto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla stipulazione del contratto.

Sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la preminenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta, l'amministrazione si riserva altresì la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato.

Art. 4 – operatori

Per l'espletamento del Servizio la Ditta appaltatrice dovrà garantire l'impiego di personale in possesso del titolo di:

n. 2 Operatore Socio Sanitario /Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari L'operatore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale richiesta e di esperienza specifica per un periodo non inferiore ad un anno,

n. 1 Operatore ausiliario L'operatore dovrà avere esperienza specifica per un periodo non inferiore ad un anno.

Al fine di assicurare la continuità di questo servizio si chiederà alla ditta vincitrice di assicurare il mantenimento del personale che svolge tale attività nel Comune di Pimentel, ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L di riferimento, al fine di garantire continuità del servizio nei confronti degli utenti.

La ditta si impegna ad applicare al personale le norme contenute nel vigente CCNL per i dipendenti delle imprese del settore in questione, le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro subordinato o autonomo, nonché adempiere puntualmente agli obblighi di legge in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica.

Art. 5 – Articolazione del servizio e sedi

Le ore necessarie all'espletamento del servizio sono:

- n. 2.200 ore annue di servizio ausiliario;
- n. 1.650 ore annue di assistenza domiciliare.

Il servizio dovrà essere svolto presso il domicilio dell'utente, nei giorni feriali, in orario compreso tra le 07.00 alle 19.00. In caso di necessità il servizio potrà essere effettuato in luoghi diversi (ad esempio l'ospedale). L'operatore dovrà, garantire, dietro autorizzazione del servizio sociale Comunale, l'accompagnamento dell'utente per effettuare visite mediche o disbrigo di pratiche presso uffici. Sono a carico dell'utente i costi relativi all'acquisto di materiali per la pulizia della casa, l'igiene della persona ed i prodotti alimentari per la preparazione dei pasti e i costi relativi alla benzina per eventuali spostamenti in macchina.

Art. 6 – Programmi d'intervento.

Il servizio sociale per ogni singolo utente del servizio di assistenza domiciliare stenderà un programma di intervento con l'indicazione degli obiettivi, la durata del piano orario e del contenuti dell'intervento.

Le prestazioni saranno rilevate mediante compilazione da parte degli operatori della ditta, di una scheda che riporti, per ciascun utente i dati anagrafici, data, orari e interventi effettuati, la quale controfirmata dall'utente, dovrà essere consegnata al servizio sociale del Comune per opportune verifiche. Tali schede dovranno essere allegate alla fattura.

Dovrà, inoltre, essere predisposta una relazione trimestrale sullo stato del servizio, evidenziando eventuali carenze o difficoltà e avanzando suggerimenti o proposte per il miglioramento dello stesso, nonché in merito ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e alle attese del piano di intervento per ogni singolo utente.

L'ammissione al servizio, le dimissioni e le eventuali modifiche sono valutate dell'assistente sociale del Comune ed autorizzate dal Responsabile del Servizio

Art. 7 scelta del contraente.

Verrà indetta una procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio comunale di assistenza domiciliare, per il biennio all'interno degli anni 2011 - 2013, ai sensi dell'articolo 3 comma 37 e art. 20 del D. Lgs. n° 163/2006, con applicazione degli articoli 65, 68, 225 dello stesso decreto, nonché degli altri articoli espressamente richiamati nei documenti di gara.

La gara verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta.

Art. 8 criteri di aggiudicazione.

L'offerta dovrà essere costituita, pena l'esclusione del concorrente dalla gara, dagli elementi di seguito indicati e l'aggiudicazione della gara avverrà in favore della Ditta che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

Capacità progettuale, organizzativa ed innovativa. La commissione potrà attribuire fino ad un massimo di punti 60 mediante valutazione comparativa dei progetti presentati, in relazione ai seguenti parametri:

- la pianificazione generale del servizio;
- aderenza del progetto alle caratteristiche e ai bisogni sociali e culturali del territorio.
- la definizione degli indicatori di qualità del servizio;
- modalità del turn-over
- la presenza di eventuali servizi migliorativi e integrativi

- esperienza della ditta, di almeno due anni, per il servizio richiesto nell'appalto, prestato per conto di Enti Pubblici negli ultimi 5 anni. Valutabili fino ad un massimo di 8 anni di esperienza nel settore oggetto d'appalto.
- Le attrezzature tecniche, i materiali, gli strumenti compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio.

Il progetto dovrà essere sufficientemente analitico, esposto in maniera tale da sviluppare gli elementi richiesti, oggetto di valutazione, a tal proposito si chiede di evitare esposizioni prolisse che rendano il progetto di difficile lettura. Le eventuali proposte innovative/migliorative inserite nel progetto del servizio non dovranno modificare le modalità di effettuazione previste dal capitolato speciale di appalto, ma integrarlo senza alcun onere aggiuntivo per i Comuni, l'impegno eventualmente assunto sarà vincolante per il concorrente, anche ai fini di un eventuale inadempimento.

C. offerta economica: La commissione potrà attribuire fino ad un massimo di punti 40. La Ditta concorrente dovrà presentare un ribasso unico da esprimersi in percentuale e in cifra netta sul prezzo a base d'asta. Sono ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche solamente le ditte che avranno conseguito un punteggio per la qualità non inferiore a 40 punti.

Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione di gara (Sulla base dei punteggi di ciascuna ditta verrà redatta una graduatoria). L'Aggiudicazione provvisoria verrà attribuita al concorrente che conseguirà maggior punteggio.

A parità di punteggio si procederà a sorteggio (art. 77 c.2 R.D.25/05/1924 n. 827). Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Art. 9 – Corrispettivo d'appalto e modalità di pagamento

Il corrispettivo d'appalto è stabilito in **Euro 15.50** orarie a base d'asta + IVA di legge, per n. 1.650 ore di assistenza domiciliare e **Euro 14,10** orarie a base d'asta + IVA di legge, per n. 2.200 ore di assistenza ausiliaria .

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Il pagamento del corrispettivo d'appalto avverrà a rate mensili, posticipate, previa presentazione di regolare fattura ed in relazione alle ore effettivamente lavorate.

Per ora lavorata si intende l'ora di servizio effettivamente prestata dall'appaltatore del servizio all'assistito e nel luogo stabilito per la prestazione con l'esclusione del tempo occorrente all'operatore per recarvisi e per il rientro.

Unitamente alla fattura la ditta aggiudicataria avrà il compito di trasmettere:

- 1) una relazione trimestrale sugli interventi e sulle attività svolte in favore di ciascun utente, le eventuali difficoltà incontrate e le proposte migliorative, e indicante il numero di ore svolte settimanalmente e giornalmente;
- 2) una scheda per ciascun utente, riportante l'orario di entrata e di uscita, la data, il tipo di prestazione effettuata, firmata dall'assistente domiciliare e controfirmata dall'assistito.

Art. 10 – Gestione del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con i propri capitali e mezzi tecnici e con proprio personale, sotto la supervisione dell'Ufficio di Servizio Sociale Comunale.

In particolare sono di competenza dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune il coordinamento degli interventi, la suddivisione oraria, i piani di lavoro personalizzati in favore di ciascun utente, il controllo e la valutazione dell'andamento del Servizio nonché le decisioni in merito all'inserimento di nuovi utenti.

L'organizzazione, la gestione e le scelte tecniche operate dalla cooperativa per lo svolgimento dei compiti discendenti dall'appalto in oggetto, sono svincolate da qualsiasi rapporto gerarchico con l'Amministrazione Comunale, fatte salve le prescrizioni generali contenute nel presente capitolato.

In particolare la Cooperativa si impegna a comunicare e rendere note all'Ufficio Servizi Sociali del Comune qualunque modifica apportata al calendario prestabilito e agli interventi concordati.

Art. 11 – continuità delle prestazioni.

La ditta dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazioni degli operatori addetti al servizio. Qualora debba procedere alla sostituzione temporanea o definitiva dell'operatore, dovrà darne immediata comunicazione al servizio sociale, impegnandosi a reintegrare il personale necessario, con altri operatori provvisti degli stessi requisiti e valutati in sede di gara.

Art. 12 – doveri del personale.

Gli operatori chiamati a svolgere il servizio oggetto d'appalto dovranno attenersi a quanto segue:

- tenere con cura le schede, compilarle in ogni parte e farle firmare mensilmente all'utente;
- comunicare con tempestività al servizio sociale eventuali assenze dell'utenza;
- comunicare con tempestività al servizio sociale eventuali sostituzioni degli operatori;
- mantenere la riservatezza sulle modalità di intervento e su tutto ciò di cui si viene a conoscenza durante l'espletamento del servizio.
- Divieto di chiedere compensi agli utenti per prestazioni effettuate.

Art. 13 – Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'appaltatore, il quale rimane il solo responsabile, restando il Comune esonerato dall'obbligo del pagamento dell'onere a carico con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo, anche per qualsiasi indennizzo.

Art. 14 – Penalità

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato comporteranno l'applicazione di penale di Euro 52,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta Comunale.

Nel caso di ripetuta inosservanza, da parte dell'appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri operatori il mancato, incompleto, o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'appaltatore.

Rifusione delle spese, pagamento dei danni e penalità verranno realizzati mediante ritenuta sulla prima rata successiva del corrispettivo d'appalto.

L'Amministrazione si riserva di chiedere qualsiasi documentazione inerente gli obblighi assicurativi del personale e la documentazione fiscale degli ultimi tre anni, pena l'esclusione se non viene prodotta entro 3 gg. dalla comunicazione aggiudicazione gara.

Art. 15 facoltà di controllo della pubblica amministrazione.

Sono riconosciute al comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro.
- Al rispetto delle norme contrattuali e contributive e nei confronti dei dipendenti della ditta.
- La ditta si obbliga a fornire al Comune, quando lo richieda, la documentazione atta a verificare l'adempimento del contratto. Il Comune si riserva di rescindere il contratto d'appalto dopo aver accertato violazioni alle suddette norme.

Art. 16 – Infortuni e danni.

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici presso le quali l'appaltatore abbia eventualmente contratto apposita polizza.

Art. 17 – Controversie.

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, verrà demandata alla competente Autorità Giudiziaria, le spese saranno anticipate dalla parte che richiederà l'intervento e graveranno definitivamente sulla parte soccombente. Sarà competente a giudicare il foro di Cagliari.

Art. 18 – Divieto di subappalto.

E' assolutamente fatto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte, in subappalto il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.

Art. 19 – Cauzione definitiva.

L'Impresa aggiudicataria dei lavori dovrà costituire cauzione definitiva tramite polizza di garanzia fidejussoria, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Tale cauzione potrà essere svincolata solo dopo la scadenza dell'appalto, previo nulla-osta degli uffici competenti, in ordine alla regolarità dei servizi prestati e alla verifica degli adempimenti connessi agli oneri sociali.

Art. 20 – Risoluzione del contratto per inadempimento

In caso di grave inadempienza accertata dall'Amministrazione appaltante, si provvederà alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

Art. 21- Spese a carico dell'appaltatore

Il Servizio verrà attivato previa stipula di contratto tra la ditta aggiudicatrice e l'Amministrazione Comunale. Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, comprese le spese per i diritti di segreteria e di registrazione (circa Euro 965,00), sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Art. 22 – Costituzione in mora.

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano con pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 23 – Domicilio dell'appaltatore.

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Pimentel.

Art. 24 – Norme finali.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato, si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

Pimentel, 09 giugno 2011

Il Responsabile del Servizio
Mascia Anna Maria